



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso promosso dal SINAI-CONFSAL - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che, a seguito degli esiti referendari dell'11 giugno 1995, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1995 il D.P.R. n° 312 con cui è stata dichiarata l'abrogazione parziale dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori;
- Rilevato che, a decorrere dal 28 settembre u.s. (ossia decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto de quo il testo dell'articolo citato risulta così modificato:
"Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati all'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento";
- Atteso che con propria nota del 20 ottobre 1995, questa Azienda ha comunicato all'organizzazione sindacale Sinai-Confsal di non possedere più i requisiti previsti dalla nuova normativa per le costituzioni di R.S.A. all'interno dell'AMAT, in quanto non firmataria, neanche per adesione, nè dei precedenti contratti nazionali di categoria, nè dell'ultimo contratto stipulato nell'aprile del 1995;
- Evidenziato che, conseguentemente, a decorrere dalla data di ricezione della nota del 20 ottobre 1995 il Sinai-Confsal non ha più usufruito di tutte le prerogative sindacali previste per le R.S.A., legittimamente costituite;
- Atteso che, con ricorso ex art. 28 della Legge n° 300/70, notificato in data 23 febbraio 1996, la Segreteria provinciale del Sinai-Confsal, in personale del suo segretario provinciale sig. Fazzio Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Carlo Rienzi di Roma e avv. Cesare Paradiso di Taranto, ha adito il Giudice del Lavoro di Taranto per ottenere il riconoscimento delle predette prerogative sindacali e, quindi, la condanna dell'AMAT per comportamento antisindacale;
- Atteso che con decreto del 10 aprile 1996 il Pretore adito riconosceva al sindacato ricorrente le prerogative sindacali avendo lo stesso sottoscritto il verbale di accordo inerente il "Regolamento inidonei";
- evidenziato che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n° 116 adottata in data 18/aprile/1996, disdettava l'accordo "Regolamento inidonei", atteso che l'adozione della deliberazione relativa alla Pianta Organica rende lo stesso regolamento superato e, quindi, resta disciplinato dalle norme di legge e di contratto nazionale;
- Atteso che di detta disdetta venivano informate le OO.SS. firmatarie del Regolamento Inidonei;
- Atteso che, conseguentemente, il Sinai-Confsal ha perso il requisito legittimante e quindi non ha più goduto di tutte le prerogative sindacali previste per le R.S.A., legittimamente costituite;
- Visto il ricorso riproposto dal Sinai-Confsal inteso ad ottenere il rispetto dell'innanzi citato decreto emesso dal Pretore adito in proprio favore;

- Considerato che la comparizione delle parti é stata fissata per l'udienza del 7 agosto 1996;
- Vista la circolare n° 2467 inviata dalla CISPEL;
- Vista la circolare n° 28/96 inviata dalla FederTrasporti;
- Vista la nota FederTrasporti del 28.02.96, prot. n° 318;
- Vista la nota FederTrasporti del 07.03.96, prot. n° 359;
- Ritenuto, pertanto, dover resistere al ricorso in quanto infondato;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 1996;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal Sinai-Confsal, per le motivazioni di cui sopra, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 500.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
25 LUG. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/luglio/1996

Prot. n° : Dir/1533/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 29.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 181.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Avv. CESARE PARADISO

Via Ovidio, 22

74100 TARANTO

TEL. 378447

22 LUG. 1996

12940/96 - Legale

ESA

8067 di Prot.

PRETORE DI TARANTO

IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

della Segreteria Provinciale della Organizzazione

Sindacale SINAI/CONFISAL, in persona del suo

segretario provinciale e legale rappresentate sig.

Fazio Giancarlo, rappresentato e difeso dall'Avv.

Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv. Cesare Paradiso ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultimo in Taranto, via Ovidio, 22, giusta

delega a margine del presente atto

- contro l'Azienda per la mobilità nell'area di

Taranto - AMAT

- per la fissazione ex art. 612 e/o 669 undecies

C.p.C delle modalità di esecuzione del decreto

emesso inter partes ex art. 28, L. n. 300/1970 in

data 10 aprile dal Pretore Dott. Marremucci, non

opposto e quindi coperto dall'autorità di cosa

giudicata, ovvero la repressione ex art. 28 L. n.

300/1970 della condotta antisindacale tenuta

dall'AMAT in danno del sindacato ricorrente in

elusione delle prescrizioni contenute nel suddetto

decreto.

FATTO

- Con decreto del 10 aprile 1996, non opposto, il

N. Cron.

CONTRO ESSE

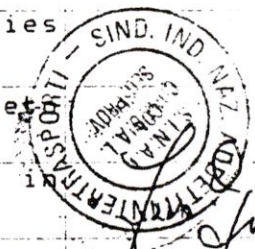
Ind. trasferita

Intento //

22 LUG. 1996

Avv. Prof. C. RIENZI
Avv. L. e C. PARADISO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Taranto



Handwritten signature: Fazio Giancarlo

Handwritten signature: Cesare Paradiso

Pretore ha dichiarato " l'antisindacalità della condotta dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) sostanziandosi nella dichiarazione con la quale si nega la legittimità della costituzione di R.S.A. del SINAI - CONFISAL e conseguentemente si veniva a negare la possibilità di fruizione di permessi sindacali per i relativi dirigenti e dei permessi sindacali di quelli provinciali e nazionali, nonché il potere di convocare assemblee di lavoratori, il tutto come da nota del 20 ottobre 1995 e per l'effetto ne dichiara la nullità".

La maggiore rappresentatività del sindacato SINAI-CONFISAL in seno all'AMAT - e dunque il diritto di fruire di tutte le prerogative di cui al titolo III dello Statuto - è stata riconosciuta da codesto Illustrissimo Pretore sulla base dell'assorbente rilievo che tale organizzazione sindacale "pur non avendo sottoscritto il rinnovo del contratto di categoria dell'11 aprile 1995, ha però stipulato con la convenuta numerosi accordi collettivi ed intese aziendali alcune delle quali di un certo rilievo".

Nell'economia del giudizio monitorio, peraltro, codesto Pretore, lungi ovviamente dal dilungarsi in un'analitica valutazione della rilevanza di ogni

accordo ed intesa allegati dal sindacato ricorrente riteneva sufficiente soffermarsi sul Regolamento aziendale del 13 settembre 1993 per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti divenuti inidonei alle mansioni cui sono adibiti", adottando sulla base di un accordo alla cui stipula aveva partecipato anche il SINAI, e dunque di per sé sufficiente a denotare la rappresentatività di tale sindacato anche alla luce del novellato art. 19.

Naturalmente, nel senso di equilibrio che giustamente deve caratterizzare qualsivoglia pronuncia giurisdizionale, il Pretore si premurava di precisare che il giudizio sulla rappresentatività di un sindacato è sempre un giudizio rebus sic stantibus, nel senso che le condizioni da cui discende la maggiore rappresentatività "possono mutare nel tempo" e che ogni forza sindacale deve "in concreto mantenere la sua valenza rappresentativa".

Di qui però anche la ulteriore riprova che l'oggetto del giudicato è stato la maggiore rappresentatività del sindacato SINAI-CONFSAL in base al novellato art. 19 e quindi il diritto di fruire di tutte le prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riconnette

a tale qualità e non anche nella visione

artatamente riduttiva dell'azienda - il valore da attribuire al Regolamento Inidonei.

Senonchè l'AMAT con "trovata" veramente geniale, ha pensato bene di strumentalizzare tale precisazione, a riprova, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, dell'intenzionalità della condotta antisindacale tenuta in danno dall'organizzazione sindacale ricorrente, e, più in particolare, dalla gravissima intensità dell'elemento psicologico che connota siffatta condotta.

Neppure otto giorni dopo il deposito del decreto de quo, nella riunione del 18 aprile 1996, senza che neppure fosse posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda resistente, sulla base di una pretestuosa relazione del direttore generale, disdettava con efficacia immediata il Regolamento inidonei (v.doc.n. 4).

Sull base di tale premessa con note del 23 aprile 1996 l'AMAT comunicava al SINAI prima la disdetta de quo (v. doc. n. 5), e quindi il rifiuto - sic-
"autorizzare" un'assemblea retribuita (v. doc. 6), da tenersi per il giorno 24 aprile 1996 (v. doc. n. 7) sul tema della prevenzione e tutela del del personale (pochi giorni prima era stato infatti

siglato anche dalla CONFESAL l'accordo quadro tra ARAN e Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale per l'applicazione del D.l.gs. n. 626/1994 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (v. doc. n. 8).

Il rifiuto in oggetto veniva motivato dall'AMAT - guarda caso - con il rilievo che era "stato disdettato il Regolamento inidonei, il quale solo (v. Decreto del Pretore Martemucci) legittimava la sussistenza della R.S.A. di codesta O.G. a seguito della modifica dell'art. 19 della L. n. 300/1970" (v. doc. n. 6).

Conseguentemente concludeva l'AMAT -il SINAI non sarebbe stato più in possesso dei requisiti per la costituzione della R.S.A. e quindi non avrebbe più potuto convocare assemblee, godere di permessi sindacali e delle altre prerogative di legge o di contratto.

Determinazione questa che veniva confermata con un successiva nota del 3 maggio 1996 (v. doc. n. 9) con cui l'AMAT, superando anche i limiti del buon gusto, addirittura osava farsi schermo di un'affermazione incidentale contenuta nel decreto del 10 aprile 1996 secondo cui il riconoscimento in sede giudiziaria della maggiore rappresentatività non dà "al

sindacato una cambiale in bianco, assoggettandolo al mutare delle condizioni che ne legittimano la R.S.A.".

Ovviamente, a partire da quel momento, nonostante vibranti proteste del sindacato (v. docc. nn. 10 e 11), il SINAI-CONFSAL non è stato ammesso all'esercizio di alcuna delle prerogative contemplate dallo Statuto dei Lavoratori nè al compimento di alcun atto di rilevanza sul piano delle relazioni sindacali.

L'AMAT si è guardata bene, inoltre, dal retribuire i permessi legittimamente fruiti dai rappresentanti sindacali del SINAI, malgrado ciò fosse stato esplicitamente richiesto nella diffida seguita al primo silenzio dopo la pronuncia pretorile; ha organizzato riunioni con altre sigle sindacali; estromettendo il Sindacato ricorrente; si è spinta fino a rimuovere le bacheche, con un atteggiamento di militante dispregio antidemocratico che si commenta da solo.

NATURA ELUSIVA DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO DEL
PRETORE DI TARANTO 10 APRILE 1996 E CONSEGUENTE
ANTISINDACALITÀ NELLA CONDOTTA DELL'AMAT.

Mai, forse come in questo caso nell'esperienza giudiziaria, ci troviamo di fronte ad un

comportamento gravemente elusivo delle prescrizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale, addirittura irriguardoso verso gli Organi della giustizia per come si è cercato di manipolare il dictum di un giudice; tanto più grave perchè posto in essere non da una comune impresa privata, ma un'azienda pubblica, strumentale al perseguimento degli interessi pubblici dell'Amministrazione comunale di Taranto, per la quale quindi il primo canone comportamentale avrebbe dovuto e dovrebbe essere rappresentato dall'imparzialità e dal rispetto, formale e sostanziale, della legge.

E' evidente infatti, seguendo l'iter logico della motivazione del decreto del 10 aprile 1996 e tenendo conto delle economie proprie del giudizio monitorio, che il riferimento al "Regolamento inidonei" rappresentasse l'esempio più eclatante di intesa aziendale con efficacia normativa propria e generale di cui il sindacato ricorrente si fosse reso parte firmataria attiva.

Ma il SINAI/CONFSAL aveva prodotto in giudizio - e sul loro rilievo il Pretore aveva dato esplicitamente atto - ("...ha però stipulato con la convenuta numerosi accordi collettivi ed intese aziendali, alcune delle quali di un certo rilievo").

- numerosi accordi che, mutuando l'argomentare di codesto Illustrissimo Pretore, possedevano "un loro connotato organico normativo rilevante ex se, diretto verso una pluralità di persone in seno all'azienda, operante come regola non limitata e che non esaurisce in se stesso la sua portata".

Si ricordano, a titolo di esempio, l'accordo aziendale del 14 luglio 1995 con il quale è stata introdotta la "settimana lavorativa corta" per il personale amministrativo e sono state riparametrate le indennità economiche giornaliere, ovvero l'accordo aziendale 11 luglio 1995 sullo scottante tema della disciplina dei riposi del personale in movimento (v. doc. nn. 12 e 13) già prodotti in sede monitoria sub docc. nn. 12 e 13.

Per cogliere il significato normativo di questi due accordi basti sottolineare che in virtù del primo, secondo quanto è dato testualmente ivi leggere, "è istituita in via permanente per il personale e con le modalità di seguito indicate la settimana lavorativa corta", ed è tale la sua valenza sul piano delle relazioni sindacali che la CISNAL in un nota a verbale si riserva di accettare l'accordo per le gravi implicazioni che, a suo dire, ne deriverebbero in relazione alla disciplina del

rapporto di lavoro; quanto al secondo, che esso costituisce, sempre secondo quanto è ivi testualmente dichiarato, una "modifica di quanto previsto dal contratto integrativo aziendale del triennio 1984/1987" (ed anche in questo caso si assiste ad una presa di posizione della CISNAL a dimostrazione del rilievo dell'intesa).

Ad ogni buon conto la natura elusiva e antisindacale della condotta tenuta dall'AMAT successivamente alla pubblicazione del decreto non verrebbe meno invero neppure nell'ipotesi denegatissima in cui si ritenesse che il riconoscimento in sede giurisdizionale della maggiore rappresentatività del sindacato ricorrente si sarebbe fondato esclusivamente sul più volte citato "Regolamento Inidonei".

E ciò per la semplice ragione che tempi e motivazioni della disdetta mostrano al di là di ogni ragionevole dubbio come l'AMAT abbia evidentemente fatto nella specie un uso distorto della propria pretesa libertà negoziale al fine di "neutralizzare" indebitamente gli effetti della pronuncia del Pretore.

Ed infatti:

- benchè il "regolamento inidonei" trovasse utile applicazione sin dal momento della sua adozione - 18 settembre 1993 - all'improvviso, senza che neppure fosse inserito nell'ordine del giorno della riunione, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale dell'AMAT avvertono l'insopprimibile esigenza di disdettarlo; e ciò appena otto giorni dopo che il Pretore del Lavoro lo ha menzionato in una decisione sfavorevole all'azienda;

- nonostante per espressa ammissione del Direttore Generale, il regolamento costituisca un atto normativo a tempo indeterminato, la disdetta viene data con efficacia immediata; ciò in contrasto con i più elementari principi di civiltà giuridica secondo cui, in caso di rapporti giuridici di durata, la disdetta deve essere data con preavviso onde consentire ai controinteressati di disporre del tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione giuridica;

- la disdetta è stata motivata sulla base di una pretesa impossibilità di dare concreta applicazione alle previsioni del regolamento che, leggendo la relazione del Direttore Generale, trarrebbe origine dall'inadeguata legge regionale n. 3/1992 sugli

organici delle imprese di trasporto e, ancor più segnatamente dalla deliberazione aziendale n. 189/94 in materia di pianta organica che avrebbe reso il Regolamento in questione superato, nonché sulla base di non meglio precisate esigenze aziendali.

A dimostrazione della pretestuosità delle motivazioni, peraltro inammissibilmente generiche e contorte, riteniamo sufficiente richiamare il verbale della riunione 2 agosto 1994 (doc. n. 15) nella quale, dopo acceso dibattito si è proceduto a modifiche ed integrazioni del regolamento ed il verbale della riunione 8 febbraio 1995 (doc. n. 16) successiva alla fatidica deliberazione n. 189/94 sulla pianta organica, in cui, raggiunta un'intesa in merito a talune questioni applicative, il Presidente "esprime con viva soddisfazione che le OO.SS. e la Direzione di Esercizio e la Commissione Amministratrice rappresentata, hanno concordato sulla soluzione del problema alla luce delle esigenze del personale, delle famiglie dello stesso in piena legittimità dell'accordo raggiunto.

Preannuncia alle OO.SS. che in un prossimo incontro, successivo all'approvazione della Pianta Organica, verranno esaminate le proposte della Direzione di esercizio sulla eventuale parziale modifica del

Regolamento Inidonei.

Tali verbali e tali dichiarazioni dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la perdurante vitalità del Regolamento inidonei e come nello stesso pensiero dell'AMAT esso trovasse applicazione a prescindere dall'approvazione della pianta organica (approvazione che avrebbe potuto rappresentare motivo di modifica del regolamento, ma non anche di sua disdetta).

La finalità antisindacale della disdetta del 18 aprile è dunque lampante.

Da ultimo, e in via subordinata, non si può fare a meno di rilevare come, in casi quali quello di specie, a voler tutto ammettere senza però nulla concedere, circa la legittimità in sé e per sé della determinazione aziendale, la perdita della rappresentatività sindacale non possa essere fatta discendere, tout court, da un atto di disdetta della parte datoriale, da un atto cioè rimesso alla mera discrezionalità di quest'ultima.

Il disconoscimento della maggiore rappresentatività potrà essere fatto derivare al più, unicamente, nella prospettiva di una minima legittimità costituzionale della nuova normativa che comunque

si contesta - da un'incapacità dell'organizzazione sindacale a trattare con la controparte una nuova disciplina; incapacità che non potrà che valutarsi nel tempo e non certo affermarsi dall'oggi al domani.

Argomentare in senso contrario, ritenere che disdettato un contratto collettivo, il datore di lavoro possa, come per mezzo di una bacchetta magica, di colpo far perdere ad un sindacato la rappresentatività che fino ad un momento prima possedeva, significherebbe veramente dare una lettura al novellato art. 19 manifestamente contraria ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 39 Cost., oltre che ai più elementari criteri di logica, giustizia ed equità.

Ciò, ferme restando tutte le censure di incostituzionalità della nuova normativa sollevate nel ricorso culminato nel decreto 10 aprile 1996.

CONSEGUENZE DELLA NATURA ELUSIVA ED ANTISINDACALE
DELLA CONDOTTA TENUTA DALL'AMAT

La condotta dell'AMAT, sostanziata nei termini sopra descritti è obiettivamente diretta ad eludere gli obblighi discendenti dal decreto 10 aprile 1996.

Pertanto in primis, il Sindacato ricorrente si vede costretto a chiedere a codesto Pretore che fissi le

modalità di esecuzione del decreto di cui sopra con
precipuo riferimento alla fruizione delle
prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei
lavoratori ed in particolare all'esercizio del
diritto di assemblea (l'assemblea retribuita per il
24 aprile 1996 non è stata riconosciuta
dall'azienda) e alla fruizione dei permessi
sindacali (a tutt'oggi peraltro non è stata ancora
retribuita la giornata relativa alla convocazione
aziendale per la riunione del 28 novembre 1995, v.
docc.nn. 17 -19).

In via alternativa, si chiede a codesto
illustrissimo Pretore che voglia riconoscere al
presente atto il valore a tutti gli effetti
sostanziali processuali di ricorso ex art. 28, L. N.
300/1970 e per l'effetto dichiarare
l'antisindacalità della condotta dell'AMAT con tutti
i conseguenziali provvedimenti.

PQM
Voglia codesto Illustrissimo Pretore, sentita
l'AMAT, fissare ai sensi dell'art. 612 c.c.p. 669
undecies C.p.C., le modalità di esecuzione del
decreto 10 aprile 1996 reso inter partes ex art. 28
L. n. 300/1970

ovvero

fissare l'udienza di comparizione delle parti per accogliere ex art. 28, L. N. 300/1970 le seguenti

CONCLUSIONI

previa declaratoria dell'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto sostanziatosi nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 1996, e nelle successive note 23 aprile 1996 prot. nn. 785 e 786 e 3 maggio 1996, n. 825.

a) adottare tutti i provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti lesivi ai sensi dell'art. 28, L. N. 300/1970 e, in particolare, dichiarare la nullità della delibera e delle note anzidette per antisindacalità;

- dichiarare l'attuale validità della rappresentanza sindacale costituita nell'ambito del SINAI/CONFESAL;

- dichiarare il diritto del sindacato SINAI/CONFESAL a rendersi destinatario di iniziative dei lavoratori dipendenti dell'AMAT dirette a costituire rappresentanze sindacali aziendali;

- dichiarare il diritto delle rappresentanze sindacali costituite all'interno dell'AMAT in seno al SINAI/CONFESAL di fruire di tutte le prerogative di cui al titolo III, della L. N. 300/1970, ivi compreso il diritto di assemblea;

- dichiarare il diritto dei dirigenti nazionali e provinciali del SINAI-CONFESAL di fruire dei permessi di cui all'art. 30 L. 300/70;

b) ordinare all'AMAT con decreto immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ed in particolare:

- ordinare all'AMAT di non dare ulteriore corso alla delibera del C. di A. del 18 aprile 1996, alle note 23 aprile 1996, prot. nn. 785, 786 e 3 maggio 1996, n. 825;

- ordinare all'AMAT di riconoscere la R.S.A. costituita al suo interno nell'ambito del SINAI/CONFESAL;

- ordinare all'AMAT di riconoscere la legittimazione del SINAI/CONFESAL a rendersi destinatario di iniziative dei lavoratori volte alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali;

- ordinare all'AMAT di riconoscere ai dirigenti nazionali e provinciali del SINAI-CONFESAL la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 L. n. 300/1970;

- ordinare all'AMAT di astenersi in futuro da comportamenti o atti pregiudizievoli al SINAI/CONFESAL;

c) condannare l'AMAT al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

d) ordinare l'affissione dell'emanato provvedimento nei locali aziendali e in almeno quattro quotidiani a cura e spese dell'AMAT;

e) in via estremamente subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. n. 300/1970, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.;

f) condannare l'AMAT alla rifusione delle spese di giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Magistratura penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 Cod. Pen..

Con riserva di articolazioni istruttorie ed ulteriori deduzioni.

Si chiede comunque sin da ora di disporre sommarie informazioni sui fatti di cui in narrativa e in particolare sulle seguenti circostanze di fatto:

- vero che il sindacato SINAI aderisce alla CONFISAL;
- vero che la CONFISAL conta circa 1.300.000 iscritti;

- vero che la CONFISAL è presente in diversi settori produttivi e dei servizi, sia pubblici che privati, sottoscrivendo contratti collettivi e partecipando alle procedure di gestione di crisi aziendali

nonchè alle commissioni per l'impiego;

- vero che il SINAI CONFISAL ha aderito al C.c.n.l. del 23 luglio 1976 ed ha stipulato direttamente con l'AMAT numerosi accordi ed intese sindacali;

- vero che il SINAI/CONFISAL ha costituito all'interno dell'AMAT una propria rappresentanza sindacale tuttora non scaduta nè revocata dai lavoratori ;

- vero che a partire dalla nota 23 aprile 1996, prot. n. 826 l'AMAT disconosce validità alla R.S.A. costituita in seno al sindacato SINAI ed impedisce alla stessa l'esercizio delle prerogative di cui al titolo III L. n.300/1970 (permessi retribuiti, assemblea, referendum, affissione, disponibilità di locali, etc.) nonchè ai dirigenti sindacali nazionali e provinciali la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 dello Statuto;

- vero che a seguito di quanto descritto al precedente alinea il SINAI/CONFISAL sta patendo gravi danni sul piano dell'immagine e su quello della sua affidabilità e credibilità quale soggetto capace di prendersi cura degli interessi dei lavoratori iscritti.

Si indicano quali sommarî informatori i sigg. Merico, Luciano, Augenti, Cosimo, Puletto, Vincenzo.

dirigenti RR.SS.AA. e Fornaro Vincenzo, Vice seg.
Provinciale del SINAI.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti :

Originale del ricorso;

1) Statuto SINAI/CONFESAL;

2) decreto del Pretore di Taranto del 10 aprile 1996

notificato all'AMAT;

3) Precetto del SINAI/CONFESAL notificato all'AMAT
per l'esecuzione del decreto sub doc. n. 2);

4) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 18 aprile 1996;

5) Nota AMAT 23 aprile 1996 n. 785;

5) Nota AMAT 23 aprile 1996 n. 786;

7) Richiesta di assemblea retribuita da parte del
SINAI/CONFESAL del 29 aprile 1996;

8) Comunicazione della CONFESAL del 17 aprile 1996;

9) Nota dell'AMAT del 3 maggio 1996;

10) Nota SINAI/CONFESAL del 23 aprile 1996;

11) Lettera e diffida raccomandata dell'Avv. Paradiso
in nome e per conto del SINAI/CONFESAL del 19 aprile
1996;

12) Accordo - AMAT/SINAI del 14 giugno 1995
sull'orario di lavoro;

13) Accordo AMAT - SINAI/CONFESAL dell'11 luglio 1995

sui criteri di calcolo dei riposi eccedenti di

pertinenza del personale interessato;

14) Vertenza sugli scatti illimitati di anzianità;

15) "Regolamento inidonei" del 18 settembre 1993;

16) Verbale della riunione 2 agosto 1994;

17) Verbale della riunione 8 febbraio 1995;

18) Nota dell'AMAT 27 novembre 1995;

19) Nota di riconoscimento di permessi retribuiti
28.11.1995;

20) Buste paga Fazzio, Merico;

21) Nota della segreteria provinciale del
SINAI/CONFSAL dell'11 gennaio 1996;

22) Ordine del giorno del C. d.A. della riunione 18
aprile 1996;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

Avv. Cesare Paradiso

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18/11/1996

ore 9 e segg ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente Quarta al di Martedì
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, N. 1212/1996

Il Cancelliere

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evan Boccuni)

**FEDERTRASPORTI****7 MAR. 1996**n. 2509 di Prot.Roma, 7 marzo 1996
Prot. 359Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti 657**74100 TARANTO****OGGETTO: SINAI - CONFSAL**

In relazione alla Vostra richiesta si informa che la Federtrasporti non intrattiene relazioni sindacali con la sigla in oggetto né, quindi, ha negoziato o sottoscritto con tale sigla alcun accordo sindacale.

Nel merito della notifica della detta sigla sindacale circa l'adesione al C.C.N.L. 23.7.76 si rileva che tale adesione non ha alcuna efficacia in quanto la Federtrasporti non ha mai manifestato alcuna volontà negoziale neanche di mera accettazione della richiesta di adesione che si è quindi realizzata mediante un atto unilaterale dinanzi al Ministero del Lavoro cui la Federazione ha sempre manifestato la propria non disponibilità.

Tale è stato il comportamento di questa Federazione anche nei confronti di altre richieste pervenute da altre sigle sindacali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Guido del Mose)

Telefax	
A: <u>Ing. Lucchello</u>	N° Fax: <u>099/7794247</u>
Da: <u>Allegria</u>	N° Fax:
Data: <u>7/3/96</u>	N° Fogli:



FEDERTRASPORTI

Roma, 28 febbraio 1996

Prot. 318

Spett.le AMAT

Via Cesare Battisti 657

74100 TARANTO

OGGETTO: Ricorso ex art. 28 SINAI-CONFSAL

Si interviene nel merito del ricorso in oggetto significando l'irrilevanza di alcune affermazioni del sindacato ricorrente.

Si precisa infatti che questa l'ederazione non intrattiene e non ha intrattenuto relazioni sindacali con tale sigla né tantomeno ha sottoscritto, con questa, accordi collettivi di lavoro.

Pertanto la adesione al C.C.N.L. 23.7.76 vantata dal detto sindacato non risulta a questa Federazione e quindi è priva di efficacia.

Di conseguenza il detto sindacato non può vantare prerogative sindacali di cui al tit.IV del C.C.N.L. 23.7.76 perchè non firmatario dello stesso.

Non sembra rilevante neanche la circostanza che la RSA sia stata costituita prima della consultazione referendaria.

Infatti vi sono già diverse pronuncie della Magistratura di merito che ritengono la RSA, in mancanza del requisito previsto dall'attuale art.19 dello Statuto dei Lavoratori, comunque non più legittima a far data dal 28.9.95 (data di pubblicazione in G.U. del DPR che rende efficace l'esito referendario).

Tra le altre, si veda in tal senso, Pretura di Pistoia del 22.9.95, Pretura di Pordenone 13.10.95, Pretura di Padova 23.10.95 e, soprattutto, Pretura di Roma 14.11.95 riguardante un ricorso presentato contro TELECOM, proprio dalla CONFSAL.

Avuto riguardo infine alla sottoscrizione, a livello aziendale, di "accordi collettivi" risulta che tale sigla sindacale non abbia sottoscritto accordi integrativi aziendali ma semplicemente alcuni accordi, non definibili "accordi collettivi" nel senso previsto dall'art.19, in quanto accordi limitati, nel contenuto e temporalmente, ad aspetti gestionali e meramente esecutivi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Guido del Mese)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

DISDETTA REGOLAMENTO AZIENDALE INIDONEI

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

Il Regolamento aziendale inidonei, approvato con deliberazione n° 226 del 18/09/1993, stabilisce in dettaglio le procedure esecutive di quanto già previsto per legge; in particolare stabilisce i posti disponibili per il personale risultato inidoneo alle mansioni della qualifica rivestita e i criteri preferenziali per assegnare ad un lavoratore, anzicchè ad un altro, una particolare mansione.

Trattasi, infatti, di materia di cui si occupano in particolare il R.D. n° 148/31, la legge n° 270/88, gli accordi nazionali 27/06/1986 e 2/10/1989.

Fin dal 90° giorno dall'entrata in vigore della legge n° 270/88, e cioè dal 29/10/1988, l'AMAT è priva di organico, mentre successivamente, con legge regionale n° 3/92, la Regione Puglia ha preteso di approvare gli organici delle aziende di trasporto, cosa che ha determinato fino alla data odierna la pratica impossibilità di completare l'iter approvativo delle piante organiche adottate dall'Azienda, dapprima con deliberazione n° 189/94 e da ultimo con deliberazione n° 51/96.

In assenza di pianta organica le previsioni del Regolamento aziendale, ma soprattutto le previsioni di legge e di contratto, non hanno di fatto prodotto alcun cambiamento nello stato giuridico del personale interessato che, quindi, ha continuato a rivestire la qualifica di provenienza (per lo più conducente di linea o agente di movimento) ma è stato utilizzato in altre mansioni con il trattamento economico derivante dall'accordo nazionale 2/10/1989. Non sono state possibili infatti le riqualificazioni, nè tantomeno gli esoneri dal servizio previsti dall'art.27 del Regolamento all. "A" al R.D. n° 148/31.

Per il mutare delle esigenze aziendali e a seguito dell'adozione della deliberazione n° 189/94 in materia di pianta organica e di organizzazione del lavoro, anche il numero dei posti previsti nel 1993 è variato e ciò, in aggiunta ad alcune carenze già da questa direzione evidenziate alle OO.SS. stipulanti, rende il Regolamento in questione superato e quindi disdettabile anche perchè non ha scadenza certa.

Con la disdetta del Regolamento aziendale la materia resta disciplinata dalle norme di legge e di contratto nazionale, di per sè già sufficienti a non creare problemi gestionali, in attesa che vengano definiti, con la nuova pianta organica, i posti disponibili per le riqualificazioni del personale inidoneo.

Per quanto sopra esposto ritengo di dover proporre al Consiglio d'Amministrazione di deliberare la disdetta del Regolamento aziendale inidonei.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

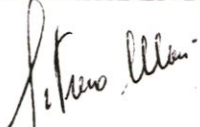
- udita la relazione del direttore generale e ritenuta la sua proposta condivisibile;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;

- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;
- con voti 6 (sei) favorevoli - su 7 (sette) votanti - ed il voto di astensione del consigliere Martino Tamburrano

DELIBERA

- di dare immediata disdetta alle OO.SS. stipulanti del Regolamento inidonei adottato con deliberazione n° 226/93;
- di dare incarico al direttore generale per gli adempimenti conseguenti alla suddetta decisione.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 APR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. C.
(Semeraro Raffaele)